



Comune di
Cadenazzo

Regolamento

per la raccolta e smaltimento dei rifiuti

I – Prescrizioni generali e obbligatorietà

Art. 1 - Generalità

- 1.1. Salvo disposizione contraria la raccolta di tutti i rifiuti è disciplinata dal presente regolamento.
- 1.2. Il servizio di raccolta dei rifiuti è, a dipendenza del genere di raccolta, in parte municipalizzata ed in parte regolata dalla convenzione tra i comuni interessati al Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
- 1.3. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio del Comune.
- 1.4. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

Art. 2 - Obbligatorietà

- 2.1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per i proprietari di immobili adibiti ad abitazioni private primarie e secondarie, esercizi pubblici, alberghi, pensioni, fabbriche, artigiani, uffici, campeggi ed ogni altra attività atta a produrre rifiuti.

Art. 3 - Controlli

- 3.1. Per poter garantire una forma di controllo che permetta di scoraggiare ed impedire eventuali abusi, legati soprattutto all'utilizzo di sacchi non convenzionali, si autorizzano gli incaricati del Comune, del Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona e dell'assuntore del servizio di raccolta ad effettuare dei controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi e i contenitori per verificarne il contenuto, e a compiere ogni altro accertamento necessario per stabilirne la proprietà.

Art. 4 - Informazioni

- 4.1. Il Municipio provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.
- 4.2. Esso orienta periodicamente il pubblico, tramite un calendario ecologico o altre vie, sulle possibilità di consegna dei rifiuti.

Art. 5 - Raccolta differenziata

- 5.1. Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, a ridurre la produzione di rifiuti.
- 5.2. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento e della legislazione applicabile.

II – Genere di raccolta e campo d'applicazione del regolamento

Art. 6 - Termini di raccolta

- 6.1. La raccolta dei rifiuti è distinta in:
 - raccolta consorziata
 - raccolta municipalizzata

Raccolta consorziata

- 6.2. Sono generi di raccolta consorziata:
 - la raccolta normale dei rifiuti domestici (RSU)
 - la raccolta dei rifiuti domestici ingombranti
 - la raccolta della carta

Raccolta municipalizzata

6.3. Sono generi di raccolta municipalizzata:

- la raccolta di vetro, di PET e polistirolo
- la raccolta dell'alluminio, degli olii, delle batterie e del materiale ferroso di piccole dimensioni
- la raccolta di rifiuti vegetali
- le raccolte straordinarie o supplementari

Campo d'applicazione

6.4. In quanto non contrario alla convezione fra i comuni interessati al Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, il presente regolamento si applica a tutti i generi di raccolta di rifiuti.

III - Raccolta normale

Art. 7 – Rifiuti ammessi

7.1. Il servizio normale comprende la raccolta di tutti i rifiuti provenienti dagli immobili previsti all'art. 2.1. in quanto non eccedano, nel quantitativo, quello fornito da un'economia domestica normale.

Art. 8 - Rifiuti non ammessi

8.1. Sono tassativamente esclusi, dalla raccolta normale, i rifiuti ingombranti ed industriali. Sono pure esclusi materiali infiammabili, esplosivi, caustici o comunque pericolosi per gli addetti al servizio raccolta, calcinacci, terra, sassi, carta, scarti di macelleria e le carcasse di animali, sostanze tossiche o chimiche, rifiuti infetti, tutti gli oggetti che possono danneggiare il meccanismo di compressione dell'automezzo usato per l'asportazione dei rifiuti, recipienti contenitori liquidi, batterie, residui di idrocarburi, olii esausti, concimi, ed in particolare materiali che non possono essere ricevuti dal centro regionale di incenerimento (materiale non combustibile, ferraglia, pneumatici, materiali in alluminio, ecc. ...).

8.2. Per l'eliminazione di bottiglie, vasetti ed altri vetri, ci si deve servire unicamente degli appositi contenitori.

8.3. Per l'eliminazione di rifiuti vegetali provenienti da giardini, orti e campi, si dovrà fare capo unicamente al servizio espressamente creato per questi bisogni.

Art. 9 - Giorni di raccolta

9.1. La raccolta normale viene effettuata, di regola, due volte la settimana. I relativi orari sono stabiliti dalla Delegazione Consortile e pubblicati agli albi comunali.

Se uno dei giorni indicati cade in festa il servizio sarà effettuato il giorno precedente o susseguente.

Art. 10 - Modalità di consegna

10.1. È obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da 17, 35, 60 o 110 litri del Comune di Cadenazzo. È vietata la consegna di rifiuti in qualsiasi altro tipo di contenitore.

10.2. Gli appositi sacchi senza rotture, legati all'imboccatura, devono essere depositati negli speciali contenitori sistemati nei luoghi di raccolta stabiliti dal Municipio.

10.3. I rifiuti esposti in altri luoghi non verranno asportati.

10.4. I contenitori verranno esposti in prossimità delle strade percorse dall'autocarro di raccolta.

10.5. I proprietari di contenitori privati sono tenuti ad effettuare i necessari controlli in modo da garantire il rispetto della norma.

10.6. Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali, servizi pubblici o altri a far uso di contenitori propri di 800 litri muniti ogni volta di un apposito contrassegno ufficiale del Comune di Cadenazzo. In tal caso i rifiuti vanno depositati in sacchi convenzionali.

IV - Raccolta rifiuti domestici ingombranti

Art. 11 - Rifiuti ammessi

11.1. La raccolta riguarda quegli oggetti domestici ingombranti che non possono normalmente essere contenuti nei sacchi appositi, ma che tuttavia non siano di eccezionale peso e volume (peso massimo 200kg/misure massime 250x90x50).

La raccolta degli ingombranti ferrosi e degli scarti di legname deve avvenire in modo separato.

Art. 12 - Rifiuti non ammessi

12.1. Sono tassativamente esclusi da questa raccolta, la carta, i rifiuti che devono essere consegnati con il servizio normale ed i rifiuti industriali. Sono pure esclusi i materiali infiammabili, esplosivi, caustici o comunque pericolosi per gli addetti al servizio di raccolta, calcinacci, terra, sassi, materie putrescibili, recipienti, contenitori liquidi, residui di idrocarburi, olii esausti, concimi ed in particolare materiali che non possono essere ricevuti dal centro regionale di incenerimento (pneumatici ecc.).

12.2. Per le bottiglie, vasetti, altri vetri, nonché per i rifiuti vegetali, valgono le stesse disposizioni previste dagli art. 8.2 e 8.3 di questo regolamento.

Art. 13 - Giorni e luogo di raccolta

13.1. La raccolta viene effettuata, di regola, sei volte all'anno, con un programma stabilito in precedenza e reso noto a tutta la popolazione.

13.2. I luoghi di raccolta vengono stabiliti dal Municipio.

13.3. È tassativamente proibito depositare rifiuti ingombranti nei luoghi non prestabiliti.

V – Raccolta della carta

Art. 14 - Modo e luogo di consegna

14.1. La carta (giornali, riviste, imballaggi di cartone) deve essere ben legata o messa in scatole.

14.2. La carta deve essere depositata presso i contenitori normali unicamente il giorno precedente la raccolta.

14.3. È tassativamente proibito depositare pacchi di carta nei luoghi non indicati all'art. 13.2.

Art. 15 - Giorni di consegna

15.1. La raccolta viene effettuata secondo un programma stabilito in precedenza e reso noto a tutta la popolazione.

VI – Raccolta vetri

Art. 16 - Vetri ammessi

16.1. La raccolta comprende vetro riciclabile e d'imballaggio. In particolare saranno accettati flaconi, bottiglie, vasi di vetro e simili.

16.2. Gli imballaggi di vetro devono essere vuoti e senza materie estranee quali tappi metallici, macchinette con tappi in porcellana, altre chiusure ed impaghiature.

Art. 17 - Vetri e rifiuti non ammessi

17.1. Sono esclusi da questa raccolta, altri tipi di vetro, quali finestre, lampadine, lampade al neon, recipienti in ceramica.

17.2. È tassativamente escluso da questa raccolta qualsiasi altro rifiuto.

Art .18 - Luoghi di raccolta

18.1. I vetri devono essere depositati solo nei contenitori appositamente disposti nel territorio del Comune.

VII – Raccolta rifiuti vegetali

Art. 19 - Rifiuti ammessi, luoghi ed orari di raccolta e trasformazione del concime

19.1. I rifiuti provenienti da giardini, orti e campi, possono venire depositati solo nei luoghi, nei giorni, come pure negli orari, stabiliti dal Municipio e resi noti a tutta la popolazione.

È ammessa la pratica del compostaggio domestico alla condizione di non arrecare molestia al vicinato.

19.2. La trasformazione in concime di residui di giardino, orti e campi, deve avvenire in ossequio alle norme specifiche emanate dai competenti Dipartimenti Cantionali.

Art. 20 – Rifiuti non ammessi

20.1. Sono tassativamente esclusi rifiuti di qualsiasi altro genere ed in particolare rifiuti che devono essere evacuati con altri sistemi di raccolta.

Art. 21 - Bruciatura dei rifiuti vegetali

21.1. La bruciatura dei rifiuti vegetali è di principio vietata.

21.2. Rimangono riservate le disposizioni del rispettivo Dipartimento cantonale.

VIII – Le raccolte speciali, straordinarie o supplementari

Art. 22 - Raccolte speciali, straordinarie o supplementari

22.1. Nel Comune e a giudizio del Municipio, che emanerà tempestivamente gli avvisi e le disposizioni del caso a tutta la popolazione, potranno essere organizzati dei depositi o effettuate delle raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo richiedono.

22.2. Per grandi quantitativi il Municipio può obbligare alla consegna diretta agli appositi centri di raccolta.

Art. 23 - Modalità e luoghi di raccolta

23.1. Il Municipio avvisa tempestivamente la popolazione sulle modalità e i luoghi di raccolta.

IX – Divieti , contravvenzioni e disposizioni penali

Art. 24 - Divieto di scarico

24.1. È assolutamente proibito scaricare le immondizie sui terreni pubblici e privati, nei corsi d'acqua, nei WC, nelle fognature, nelle cunette e nelle bocchette stradali, nei boschi ed in qualsiasi altro luogo.

24.2. È assolutamente vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti (ad eccezione di quelli contemplati dal presente regolamento) da parte di privati ed in particolare senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

24.3. Sull'intero territorio giurisdizionale è vietata la pratica dell'abbandono sconsiderato di rifiuti (littering) quali a esempio prodotti alimentari e i relativi imballaggi, imballaggi di bevande, sigarette e relativi imballaggi, i giornali, volantini, ecc. su suolo pubblico quali strade, piazze, parchi, giardini, rive dei fiumi. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dall'art. 25.

Art. 25 - Contravvenzioni e disposizioni penali – sanzioni

25.1. Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono punibili di una multa da fr. 50.00 a fr. 2'000.00.

25.2. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantionali competenti, nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantionali in materia.

X – Tasse e disposizioni finanziarie

Art. 26 - Tasse di raccolta

26.1. A copertura parziale delle spese inerenti il servizio, vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua e una tassa sul sacco.

Art. 27 - Tassa base annua

27.1. La tassa base annua deve tendere a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani e alle raccolte separate.

27.2. Sono assoggettate alla tassa base le economie domestiche (residenze primarie, secondarie), le attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali e agricole.

27.3. La tassa base annua è così stabilita:

- economie domestiche primarie e secondarie, uffici e piccolo commercio: da fr. 50.00 a fr. 120.00
- ristoranti, alberghi, pensioni, bar, commerci al dettaglio con superficie di vendita inferiore o uguale a mq 500, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani: da fr. 200.00 a fr. 400.00
- campeggi e commerci al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 da fr. 400.00 a fr. 600.00

27.4. È soggetto al pagamento della tassa ogni proprietario di immobile, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

27.5. La tassa per la raccolta dei rifiuti verrà emessa annualmente, dal Municipio, mediante rimessa della bolletta di versamento.

27.6. La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.

27.7. Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati dal Municipio o su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.

27.8. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

27.9. Contro la tassazione l'interessato ha diritto di reclamo entro 15 giorni dalla relativa notificazione. Il reclamo ha effetto sospensivo.

27.10. Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

27.11. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno.
Viene emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.

Art. 28 - Tassa sul sacco e sui contenitori

28.1. La tassa sul sacco e sui contenitori deve tendere alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti riciclabili.

Gli importi sono stabiliti come segue:

	Minimo	Massimo
– sacco da 17 litri	0.50	1.50
– sacco da 35 litri	1.00	2.50
– sacco da 60 litri	2.00	4.00
– sacco da 110 litri	4.00	7.00
– contrassegno per contenitori da 800 litri	20.00	50.00

Abrogati art. 26, 27, 28,:

Modifica art. 1, 3, 6, 10, 14, 17, 29 (nuovo art. 34):

Nuovi art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34:

Approvato dal Municipio il 10 maggio 2006

Approvato dal Consiglio comunale il 19 giugno 2006

Approvato dalla Sezione enti locali il 27 ottobre 2006

Modifica art. 14

Approvato dal Municipio il 20 aprile 2010

Approvato dal Consiglio comunale il 31 maggio 2010

Approvato dalla Sezione enti locali il 16 agosto 2010

Modifica art. 24

Approvato dal Municipio il 9 gennaio 2017

Approvato dal Consiglio comunale il 24 aprile 2017

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 giugno 2017